©Hi'AGIP PLAS Via Aurelia, 74
D.G.F.E.I.B.
Div. IV

## 

57017 COLLESALVETTI (Livorno)


OGGETTO Autorizazione a risanare e potenziare la centrale termoelettrica a recupero, sita nella raffineria di Livorno.

| e p.c.: | - Alla DIVISIONE I |
| :---: | :---: |
| SEDE |  |

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'ori ginale del decreto con il quale codesta Società è stata autorizzata ad eseguire interventi di risanamento ambienta le della centrale termoelettrica ubicata nella raffineria di Livorno, nonchè a potenziare la centrale medesima median te l'installazione di un turbogas, della potenza di 25 MW circa.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

dell Industixide ltommexicedell Suligianalos
VISTO il D.P.R. 18 marzo 1965, n.342, recante norme inte grative della legge 6 dicembre 1962, n. l643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche eser citate da enti ed imprese diversi dall'ENEL;

VISTA la legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fon ti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriché alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO l'accordo procedimentale 24.6.1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 203 sopra citato, pubblicato nella G.U. 12.7.1989, n. 161;

VISTA l'istanza documentata del 21.9 .1989 e successiva inte grazione del 2l.3.1990, con la quale la Società Agip Plas - Pro duzione Lubrificanti Additivi Solventi S.p.A., con sede a Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi di risanamento della centrale termoelettrica a recupero, della potenza di 28 MW, sita nella propria raffineria di Livorno, nonchè a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un nuovo gruppo turbogas da 25 MW circa, con recupero del calore dei gas di scarico;

VISTI i pareri favorevoli espressi - anche sulla base del rapporto della Regione Toscana - dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, nonchè le prescrizioni per il risanamento e potenziamento della centrale dagli stessi formulate;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ENEL;


## D E CRETA

Art. 1
La Società Agip Plas - Produzione Lubrificanti Additivi Solventi S.p.A., con sede a Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge 29 maggio l982, n.308, e dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi indicati nella istanza citata in premessa per il risanamento della centrale termoelettrica, della potenza di 28 MW , sita nella propria raffineria di Livorno, nonchè a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un nuovo gruppo turbogas da 25 MW circa, con recupero del calore dei relativi gas di scarico.

## Art. 2

E' consentito l'esercizio dell'impianto potenziato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) La centrale termoelettrica (al camino) deve rispettare i seguenti limiti di emissione:
$\mathrm{SO}_{2} \leq 1.700$
$\mathrm{NO}_{\mathrm{x}} \leq$
$\mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
$650 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
calcolati, sull'effettivo tempo di esercizio, come media mensile e riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi del $3 \%$.
2) I limiti di emissione di cui al punto l) vanno rispettati sin dall'entrata in servizio del nuovo turbogas.
3) In via transitoria, per le polveri dovrà essere osservato il limite di $121 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$ alle seguenti condizioni:
a) adozione di tutte le misure di esercizio e di manutenzione atte a ridurre la formazione di particolato;
b) utilizzo di combustibili caratterizzati da basso contenuto di ceneri;
c) l'esercente è tenuto a concordare con le competenti autorità di controllo locali le condizioni specificate sub a) e b); le modalità ed azioni concordate dovranno essere portate a conoscenza del Ministero dell'Ambiente entro 90 giorni dalla data della presente autorizzazione;
per caria cariarmo alloriginale
IL DIFETTCEE DELLA DIVISIONE
Dote A. RUGGIERO
d) entro il 31 marzo 1991 l'esercente dovrà presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento, che comporti il rispetto dei limiti di emissione di $50 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3} \mathrm{e}$ la ri duzione dei flussi di massa degli $\mathrm{NO}_{\mathrm{x}}$, con un programma temporale più ristretto possibile. Il progetto dovrà comunque rispettare $i$ limiti e $i$ tempi di adeguamento stabi liti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 sulle linee guida, pubblicato nella G.U. n. 176 del 30.7.1990, supplemento ordinario n. 51.
4) Su ciascun gruppo deve essere effettuato in:continuo il controllo delle emissioni per le seguenti sostanze:

- $\mathrm{SO}_{2}$
- $\mathrm{NO}_{x}$
- Ossigeno in uscita
- Polveri (se non sono utilizzati esclusivamente combustibili gassosi).

Le apparecchiature di controllo delle emissioni devono entrare in funzione all'atto dell'entrata in servizio del nuovo turbogas Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per trasmissione dati.
5) L'esercente dovrà rispettare $i$ limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi di cui al decreto interministeriale 12.7.1990 citato.

per carij caniorme alloriginale
IL DIS:TIC: DELIA DIVISIONE Dott. A. RUGGIERO


IL MINISTRO




VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il decreto 8 maggio 1989 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO P'Accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1989, n. 161-che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzłone e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali previste dall'art. 17 del DPR n. 203 sopra citato;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degii impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono, tra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1990, con il quale la AgipPlas S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica di cogenerazione nella raffineria di Livorno, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un impianto turbogas della potenza di 25 MW circa;


VISTA la istanza documentata del 18 marzo 1991, con la quale la AgipPlas S.p.A., ha chiesto, anche in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1990 sopracitato, l'autorizzazione ad un ulteriore risanamento e potenziamento della centrale termoelettrica di cogenerazione sita nella raffineria di Livorno attraverso l'installazione di una nuova centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 262 MW circa per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante un turbogas ed una turbina a vapore della potenza complessiva di 150 MW circa;

CONSIDERATO che la centrale di cogenerazione sopra citata risulta, sulla base del criterio previsto dal suddetto provvedimento CIP n. 34, assimilabile agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del rapporto della Regione Toscana, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

## DECRETA

## Art. 1

La Società AgipPlas S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina n.449, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente a ciò che concerne le emissioni in atmosfera, ad eseguire gli interventi indicati nella istanza citata in premessa per il risanamento ambientale e il potenziamento della centrale termoelettrica della potenza di 433 MWt e 53 MWe circa, sita nella raffineria di Livorno, mediante l'installazione di un turbogas della potenza di 262 MWt e 150 MWe e di una caldaia a recupero per alimentare le turbine a vapore esistenti ed altre utenze industriali.

## Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Le emissioni derivanti dall'impianto costituito dal gruppo turbogas da 25 MW e caldaia di post combustione devono rispettare i seguenti limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15\%:
$\begin{array}{ll}-\mathrm{SO}_{2} & \leq 400 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3} \\ -\mathrm{NO}_{\mathrm{x}} \text { (espressi come } \mathrm{NO}_{2} \text { ) } & \leq 100 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3} \\ \text { - CO } & \leq 100 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3} \\ \text { - Polveri } & \leq 50 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}\end{array}$
Dovrà essere installato sul camino un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ossigeno di riferimento e polveri.

2) Nell'esercizio dell'impianto di cogenerazione di potenza 150 MW , alimentato a gas naturale, devono essere rispettati i seguenti valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al $15 \%$ :
$-\mathrm{NO}_{x}$ (espressi come $\mathrm{NO}_{2}$ ) $\leq 100 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
$-\mathrm{CO} \leq \leq 100 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
3) I limiti alle emissioni, di cui ai punti 1) e 2), si intendono rispettati quando nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione sopra indicati e se ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al $125 \%$ di tale limite
4) Per le caldaie di riserva, nei periodi di esercizio, vanno rispettati i seguenti limiti alle emissioni riferiti ad un tenore di 02 nei fumi del $3 \%$ :
$-\mathrm{SO}_{2} \leq 1700 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
$-\mathrm{NO}_{\mathrm{x}}$ (espressi come $\mathrm{NO}_{2}$ ) $\leq 650 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$

- CO $\leq 100 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$
- Polveri $\leq 50 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$.

5) Il programma di risanamento deve essere completato entro il 31 dicembre 1994; nel periodo transitorio restano ferme le condizioni di cui al decreto autorizzativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 novembre 1990.
6) Rispettare, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.
Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.
Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali.

## Art. 3

L'esecuzione del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto è subordinato alle specifiche autorizzazioni di cui al R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 ; febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.
Ga.
Roma, lì 19 SET 1992


